

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 01858/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1858 del 2020, proposto da C.I.R.P.E. Centro Iniziative Ricerche Programmazione Economica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizia Stallone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Antonio Veneziano n. 69;

contro

Regione Sicilia - Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Commissione Valutazione Istanze di Concessione Contributi Avviso 30/19, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

Regione Sicilia - Assessorato Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro - Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali, Commissione di Valutazione delle Istanze di Concessione dei Contributi non costituiti in giudizio;

nei confronti

Speha Fresia Società Cooperativa, Euromadonie Società Cooperativa non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del D.D.G. n. 942 del 21 agosto 2020 PO FSE 2014-2020, AZIONI 9.2.1. e 9.2.2, AVVISO 30/2019 "Formazione delle persone disabili, maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione" Ambito 1 "Disabilità Psicica, fisica e sensoriale", pubblicato in G.U.R.S. anno 74 n. 46 parte Prima del 04 settembre 2020, con cui il Dirigente Generale del Dipartimento della Famiglia e Politiche Sociali della Regione Siciliana ha riapprovato la graduatoria definitiva dei progetti ammissibili a finanziamento a seguito delle modifiche apportate dalla Commissione dopo la rivalutazione dei progetti alla luce delle osservazioni presentate dai soggetti proponenti delle domande, nella parte in cui:

- l'istanza di finanziamento della ricorrente ID n. 60 ha ottenuto un punteggio di punti 61 collocandosi al 33° posto in graduatoria piuttosto che un punteggio di punti 73 con conseguente posizionamento tra i progetti finanziabili;

- delle operazioni di valutazione delle istanze progetto compiute dalla Commissione di valutazione, nominata giusta D.D.G. n. 417 del 30 aprile 2020, espresse nei verbali e schede di valutazione nella parte qui di interesse;

- della nota prot. n. 1398 del 14.05.2020 con la quale il Presidente della Commissione ha trasmesso i verbali dei lavori della commissione, la scheda di valutazione delle singole proposte progettuali, le graduatorie suddivise per ambito di disagio e vulnerabilità;

- occorrendo dell'Avviso pubblico n. 30/2019 approvato con D.D.G. n. 2364 del 18 dicembre 2019 (doc.5) Azioni 9.2.1 e 9.2.2, Avviso 30/2019 "Formazione delle persone disabili, maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione" Approvazione della graduatoria delle domanda – Ambito 1 Disabilità psichica, fisica e sensoriale, pubblicato nella GURS n. 2 del 10/01/2020 nella parte di interesse nel prosieguo specificata;

- di tutti gli atti presupposti e che ne abbiano determinato l'adozione e così,

occorrendo, del D.D.G. n. 468 del 14 aprile 2020 PO FSE 2014-2020 Azioni 9.2.1 e 9.2.2, Avviso 30/2019 “Formazione delle persone disabili, maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione” di Approvazione della graduatoria provvisoria delle domande – Ambito 1 Disabilità psichica, fisica e sensoriale nella parte di interesse nel prosieguo specificata;

- delle operazioni di valutazione delle istanze progetto compiute dalla Commissione di valutazione espresse nei verbali e schede di valutazione;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali anche se allo stato non conosciuti dal ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Sicilia - Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro e di Commissione Valutazione Istanze di Concessione Contributi Avviso 30/19;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2020 il dott. Luca Girardi;

Ritenuto necessario, al fine del decidere e tenuto conto della costituzione in giudizio meramente formale dell'Amministrazione resistente, di dover acquisire documentati e motivati chiarimenti in ordine ai fatti di causa e alle censure dedotte in giudizio mediante apposita dettagliata relazione illustrativa da parte dell'Amministrazione intimata;

Ritenuto congruo assegnare all'Amministrazione il termine di giorni 30 dalla comunicazione della presente ordinanza, con l'avvertenza che si trarranno argomenti di prova ex art. 64, comma 4, c.p.a. in caso di mancanza di difese dell'Amministrazione, differendo la trattazione dell'istanza cautelare alla camera di consiglio dell'11 febbraio 2021;

Considerato che, ai fini della decisione nel merito, è necessario, altresì, integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti i cui interessi sarebbero pregiudicati

da un eventuale accoglimento;

Ritenuto opportuno autorizzare la parte ricorrente a integrare il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del ricorso, disponendo, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a., il quale richiama l'art. 151 c.p.c., che la stessa avvenga mediante pubblicazione, per 30 giorni, sul sito dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, da effettuarsi entro 10 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia di quest'ultima e di un sunto del ricorso; b) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra informazione utile;

Ritenuto di assegnare un termine per il deposito in giudizio della relativa documentazione sugli esiti della procedura notificatoria di 5 giorni prima della camera di consiglio stabilita in dispositivo;

Ritenuto di richiamare l'attenzione della parte ricorrente sul combinato disposto dell'art. 49, comma 3, e 35, comma 1, lettera c), secondo il quale, se l'atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima):

- dispone gli adempimenti istruttori di cui in motivazione;
- ordina l'integrazione del contraddittorio e autorizza la notifica per pubblici proclami secondo le modalità in motivazione;
- differisce la trattazione della causa alla camera di consiglio del 11 febbraio 2021, ore di rito.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Sebastiano Zafarana, Consigliere

Luca Girardi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Luca Girardi

IL PRESIDENTE

Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO